

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI BENEFICI ECONOMICI E DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

Art. 6 – Settori d'intervento

CAPO II – CRITERI E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI

Art. 7 – Criteri generali

Art. 8 – Procedimento di concessione dei contributi ordinari

Art. 9 – Richiesta di contributo ordinario

Art. 10 – Concessione di contributi straordinari

Art. 11 – Concessione di contributi eccezionali

Art. 12 – Concessione di altri benefici economici

Art. 13 – Entità del sostegno economico e modalità di erogazione

Art. 14 – Rendiconto e verifiche

Art. 15 – Concessione del patrocinio del Comune

Art. 16 – Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 17 – Decadenza

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 – Trasparenza

Art. 19 – Entrata in vigore e disposizioni finali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 e dello Statuto comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Limana, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.
2. Rientra altresì nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Limana.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le concessioni di contributi e benefici, per le quali specifiche leggi definiscono i criteri, la misura e le modalità di erogazione, nonché quelle a favore delle persone in condizioni di disagio economico e sociale disciplinate da leggi o da eventuale apposito regolamento comunale.
4. Sono fatte salve le concessioni di contributi per finalità di pubblico interesse da disciplinare in apposite convenzioni e la possibilità di avviare percorsi di co-programmazione e coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di Limana, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, benefici economici, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
3. La concessione dei contributi mira a:
 - promuovere attività, eventi, iniziative di pubblico interesse ed utilità;
 - contribuire ad aumentare le occasioni di crescita culturale, sociale, educativa e le opportunità di svolgere attività sportive, ricreative per tutte le fasce della popolazione;
 - valorizzare il mondo del volontariato, contribuendo all'innalzamento del livello di incisività sulla vita della comunità locale;
 - accrescere l'immagine e la presenza del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente stesso;
 - partecipare a progetti e attività volte a favorire lo sviluppo economico del territorio comunale e della sua popolazione.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **contributo ordinario:** somma di denaro a sostegno di iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e/o nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art.118 della Costituzione anche in forma di sostegno alle spese di gestione dell'ente/associazione che svolge le attività sopra menzionate;
- b) **contributo straordinario:** somma di denaro erogata a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzati sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- c) **contributo eccezionale:** somma di denaro erogata a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale;
- d) **beneficio economico:** agevolazione diversa dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e spazi di proprietà comunale, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa proposta;
- e) **patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, di norma senza assunzione di alcun onere per il Comune.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi, del patrocinio e degli altri benefici economici i soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui al successivo articolo 6, per iniziative coerenti con gli atti di programmazione ed indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e con caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del Comune anche a livello nazionale e consentire un reale beneficio a vantaggio della comunità quali:
 - a) enti pubblici in genere;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale o per attività e iniziative che riguardano la comunità locale;
 - c) associazioni non riconosciute e altri soggetti privati privi di scopo di lucro che per notorietà, struttura sociale e caratteristiche possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa proposta, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo Statuto comunale;
2. In casi eccezionali, per motivate esigenze di pubblico interesse, possono essere concessi vantaggi economici o patrocini a soggetti che perseguono finalità di lucro per iniziative, ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale. Il provvedimento di concessione del contributo in questo caso contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale e l'interesse pubblico.

Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i partiti, associazioni e i gruppi politici e oltre che le organizzazioni sindacali e datoriali.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione.

1. Ai fini della concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento:

- le associazioni, qualora previsto, devono essere iscritte agli albi previsti dalla legislazione nazionale e regionale; la costituzione dell'associazione deve risultare da atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento;
- i volontari singoli devono essere iscritti nell'apposito albo/registro comunale.

Art. 6 – Settori d'intervento

1. La concessione di contributi e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:
 - a) promozione e sviluppo della comunità ed iniziative di solidarietà sociale;
 - b) formazione, istruzione, creatività;
 - c) valorizzazione della condizione giovanile;
 - d) cultura, arte, scienza e tutela dei beni storici e artistici;
 - e) sport e tempo libero;
 - f) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - g) promozione e sviluppo del turismo;
 - h) sviluppo economico e relazioni internazionali;
 - i) protezione civile e sicurezza;
 - l) attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute;
 - m) promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - n) pace e diritti umani.

CAPO II – CRITERI E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI

Art. 7 – Criteri generali

1. I contributi e i benefici economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri, anche non cumulativi:
 - livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - livello di coinvolgimento del territorio e delle persone nell'attività programmata;
 - buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
 - grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione e le finalità istituzionali;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;

- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

Art. 8 – Procedimento di concessione dei contributi ordinari

1. La concessione di contributi ordinari è disposta in applicazione dei criteri di trasparenza e parità di trattamento tra i richiedenti, a tal fine l'Amministrazione agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi.
2. La Giunta Comunale, con atto di indirizzo o con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare annualmente alla concessione di contributi precisando i campi di intervento coerentemente con la programmazione comunale.
3. Di norma, se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente, entro il 31 maggio di ogni anno, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano i bandi/avvisi per la concessione di contributi ordinari. È fatta salva la possibilità, ove ritenuta opportuna e in via eccezionale, di predisporre ulteriori bandi per l'erogazione di contributi aventi carattere ordinario e per specifici interventi che vengano posti in essere in data successiva e che abbiano una rilevanza ritenuta significativa.
4. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o in altro beneficio ai sensi dell'art. 3 lett. d);
 - f) i criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo;
 - g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune secondo le regole della pubblicità legale; il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso l'attività comunicativa dell'ente.
6. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 9. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro il termine ordinario di dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine in modo completo, la domanda di contributo viene rigettata e ne viene data comunicazione al richiedente.
7. I contributi ordinari vengono assegnati con provvedimento a firma del responsabile competente per materia assegnatario delle relative risorse.
8. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, fatta salva l'eventuale interruzione del

termine di cui all'art. 2 comma 7 Legge 241/1990, e deve recare l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione ovvero al diniego dell'erogazione del contributo.

9. Il responsabile, con il provvedimento di cui al comma 8, può assegnare un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
10. Il responsabile competente per la valutazione delle richieste di contributo può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
11. L'intervento del Comune non può essere richiesto né accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti.

Art. 9 – Richiesta di contributo ordinario

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare la domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.
2. La richiesta, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito web del Comune, deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
 - a) documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: copia statuto e atto costitutivo, certificato di attribuzione del codice fiscale o partita IVA, atto di nomina del presidente o legale rappresentante, ogni altro documento che concorra a illustrare la struttura sociale;
 - b) relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori, delle strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
 - c) il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc) a copertura degli stessi;
 - d) il rendiconto della gestione dell'anno solare precedente e un bilancio previsionale dell'anno solare corrente da cui risultino le entrate e le spese sulla base delle quali viene richiesto il contributo a sostegno delle spese di gestione dell'ente/associazione nel caso in cui l'attività svolta a favore del Comune non generi spese documentate direttamente attribuibili all'attività stessa;
 - e) l'indicazione di eventuali analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, con l'importo concesso ove ricorra;
 - f) la dichiarazione a firma del legale rappresentante, riferita alla veridicità di quanto esposto nella domanda, nonché la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, quali a titolo esemplificativo i reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio.

Art. 10 – Concessione di contributi straordinari

1. Al di fuori del bando di cui all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 4 possono presentare, per iniziative "una tantum" di carattere straordinario e non ricorrente, ma rientranti nei settori di intervento di cui al precedente art. 6, richiesta di contributo straordinario al servizio comunale competente; la richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La richiesta, da presentarsi utilizzando l'apposito modulo, deve contenere, oltre agli elementi indicati all'art. 9 del presente regolamento, limitatamente al rendiconto per quanto concerne la lett. d), anche i seguenti ulteriori elementi a pena di esclusione:
 - indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto;
 - dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell'iniziativa.
3. La struttura comunale competente per materia verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, con le modalità di cui al precedente art. 8 comma 6, e sottopone la proposta ad un atto di indirizzo della Giunta che precede la determinazione dirigenziale di assegnazione.
4. La Giunta, per procedere alla valutazione delle iniziative di cui al presente articolo, tiene conto dei criteri individuati all'art. 7.
5. Nella motivazione della determinazione di assegnazione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate dalla Giunta sulla base dei predetti indirizzi.

Art. 11 – Concessione di contributi eccezionali

1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà a favore di residenti in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale o per iniziative legate a progetti di gemellaggio.
2. La Giunta delibera tale concessione con apposito atto individuando contestualmente le risorse utilizzabili e il responsabile competente per materia.

Art. 12 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i benefici economici di cui all'art. 3 lett. d) del presente Regolamento, ovvero agevolazioni diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico.
2. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
3. Le modalità di concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità del Comune sono disciplinate da specifico provvedimento comunale.

Art. 13 – Entità del sostegno economico e modalità di erogazione

1. Il sostegno economico concesso dal Comune può raggiungere l'80% dei costi complessivi della singola iniziativa, detratte le entrate e i contributi e/o sponsorizzazioni di altri soggetti. Tale limite può essere superato con atto della Giunta solo per iniziative o attività svolte nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale e dei criteri stabiliti nell'atto

della Giunta di cui all'art. 8 comma 2.

2. La liquidazione del sostegno economico viene effettuata dal responsabile competente per materia entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dall'art.14. Tale termine è elevato a novanta giorni nel caso in cui sia necessario acquisire chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata. In questo caso, al soggetto beneficiario viene assegnato un termine di dieci giorni per produrre quanto richiesto. Trascorso il termine senza che il beneficiario abbia prodotto la documentazione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 17.
3. Per la realizzazione di progetti speciali o di iniziative di particolare rilevanza sociale, su richiesta del soggetto proponente, il responsabile può disporre un anticipo nella misura massima del 50% del sostegno economico concesso.

Art. 14 - Rendiconto e verifiche

1. I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare:
 - a) relazione illustrativa finale sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e indicazione di tutte le spese sostenute e documentate;
 - b) copia del bilancio preventivo dell'anno di assegnazione del contributo da cui risulta il contributo concesso;
 - c) specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa;
2. Il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
3. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.
5. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
6. Al fine di semplificare l'attività amministrativa il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione può essere unico e fissato convenzionalmente entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 15 – Concessione del Patrocinio del Comune

1. Il Patrocinio del Comune di Limana è unico ed è concesso dal Sindaco sentita la Giunta comunale o l'Assessore competente per materia. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le seguenti finalità:

esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul

territorio e sull'immagine del Comune. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi fatti salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2.

2. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici se non eventuali esenzioni dal pagamento da tariffe/canoni comunali già previsti dai vigenti regolamenti comunali. Qualora alla richiesta di Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.
3. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, potrà essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'iniziativa. La risposta all'interessato verrà fornita, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda. Ogni modifica al contenuto dell'iniziativa originariamente presentata va tempestivamente comunicata da parte del richiedente all'Amministrazione comunale per ogni valutazione del caso che può comportare anche la revoca del patrocinio concesso.
4. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Limana", unitamente allo Stemma del Comune, e secondo quanto disposto dall'Ufficio competente.
5. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge mediante l'applicazione della sanzione prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..
6. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini attività e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente la richiesta va formulata ogni anno.

Art. 16 – Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio del Comune di Limana". Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Art. 17 – Decadenza

1. I soggetti beneficiari delle forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerli nel caso in cui:
 - a) non realizzino le iniziative o le attività previste;
 - b) modifichino il programma dell'iniziativa, senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile, ovvero del Sindaco, nel caso di concessione del patrocinio;
 - c) non presentino la rendicontazione completa entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa, ovvero entro il termine di cui all'art. 14 comma 6 o non forniscano le integrazioni e i chiarimenti previsti dall'art. 13 comma 2.

2. Nel caso in cui il sostegno economico sia stato già parzialmente o integralmente erogato, e si verifichi una delle condizioni elencate al comma precedente, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e dai vigenti regolamenti dell'Ente.
3. Nel caso in cui l'iniziativa o l'attività vengano svolte solo parzialmente rispetto al programma presentato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, il responsabile dispone una riduzione proporzionale del sostegno economico concesso.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento di una iniziativa sia stato concesso l'uso di attrezzature o di sale di proprietà comunale, e vengano riscontrati danni, ammanchi, cessioni a terzi, usi impropri, il responsabile dà luogo alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni, secondo le modalità previste dalla legge, e - nel caso in cui l'iniziativa sia ancora in corso - revoca la concessione disponendo inoltre l'esclusione del soggetto da eventuali concessioni future per un periodo non inferiore ad un anno. La stessa disposizione si applica nel caso in cui le attrezzature non vengano restituite nei tempi e con le modalità preventivamente stabilite.
5. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 – Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e s.m.i.
3. Ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS dovranno pubblicare sui propri siti internet entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni con riferimento all'anno precedente, dandone evidenza al Comune. L'inosservanza dell'onere pubblicitario in questione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute all'amministrazione erogante entro tre mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione delle informazioni richieste.

Art. 19 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2027.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.